

Contributo di costruzione: non è dovuto in caso di mancato uso del permesso di costruire

1 Ottobre 2003

In una recente sentenza il Consiglio di Stato (Sezione V, 23 giugno 2003, n.3714, nonchè in precedenza 12 giugno 1995, n.894) è tornato sul tema del contributo di costruzione, ribadendo lo stretto legame fra l'effettivo esercizio della facoltà di edificare e la corresponsione di tale onere all'ente locale, disposta ora dall'art.16 del Testo Unico sull'edilizia.

Questo significa pertanto che il contributo di costruzione non è dovuto al comune in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del permesso di costruire.

è dunque possibile argomentare che nel caso in cui venga realizzata una volumetria inferiore a quella concessa si ha diritto alla restituzione del contributo relativo a tale parte.